

## 1° caso – responsabilità per omessa informazione rendimento scolastico

La vicenda tratta il tragico caso del suicidio di uno studente avvenuto subito dopo aver appreso della mancata promozione all'anno successivo.

I genitori dell'alunno chiedevano l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione scolastica connessa ad una presunta duplice condotta omissiva, consistente nell'omesso invio alla famiglia dell'alunno delle informazioni periodiche del rendimento scolastico del figlio e della comunicazione preventiva dell'esito negativo dello scrutinio (come previsto dall'art. 16, comma quattro, dell'ordinanza ministeriale 21.5.2001, n. 90).

Qualora la scuola avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi, sostenevano gli attori, la sua famiglia, sarebbero stati consapevoli del suo insuccesso scolastico ed avrebbero potuto affrontare diversamente tale fallimento, prestando all'adolescente il conforto di cui abbisognava.

*Sussiste una responsabilità dell'Istituto Scolastico?*

\*\*\*

### Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n.27985

Nel caso di specie, si lamenta, specificamente, la violazione dell'art. 16 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, la quale dispone:

*"Pubblicazione degli scrutini.*

*A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 134 del 2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.*

*In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").*

*Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.*

*Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".*

Il Tribunale, in primo grado, **rigettava le domande degli attori**. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che dagli atti di causa e dalle risultanze istruttorie emergeva non solo la correttezza delle comunicazioni tra l'Istituto scolastico e la famiglia dell'alunno, ma anche la consapevolezza da parte di quest'ultima dello scarso rendimento complessivo del minore. Dunque, il giudice di *prime cure* escludeva il nesso causale tra l'omessa comunicazione preventiva imposta *ex lege* alla scuola e il suicidio del ragazzo, attesa l'imprevedibilità dell'evento.

I genitori dell'alunno **proponevano appello**.

La Corte di appello **rigettava integralmente l'appello proposto**, confermando la decisione di primo grado, secondo cui la morte del ragazzo era stato un evento imprevedibile e come tale privo di

conseguenzialità con l'omessa informazione dell'istituto sull'esito negativo dello scrutinio, atteso che sia il ragazzo che la famiglia erano pienamente a conoscenza della sua grave situazione scolastica.

I genitori fanno ricorso per Cassazione, ma anche la Cassazione **rigetta il ricorso.**

Il suicidio dello studente che prende atto della sua bocciatura soltanto vedendo i quadri non può essere causalmente riconducibile alla negligenza dei vertici scolastici che non hanno preventivamente comunicato alla famiglia la decisione della mancata ammissione, come invece previsto dalla normativa ministeriale.

Lo scopo di quest'ultima è, infatti, quello di far sì che la notizia della bocciatura "sia opportunamente filtrata dai genitori", non essendo, invece, diretta a impedire il compimento di atti estremi da parte degli alunni.

La mancata informazione alla famiglia dell'esito delle valutazioni non ha rilevanza causale sul gesto del ragazzo, essendo lo "scopo" della norma solo quello di consentire "una più adeguata e più serena preparazione del minore stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori" e non anche quello di prevenire tragici gesti.